

**SETTIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE****del 28 febbraio 1986****che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV e V della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici****(86/179/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/391/CEE (2), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che ai fini della tutela della sanità pubblica è necessario vietare il cloroformio, la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-*p*-diossina, il 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano) e il N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico — (pirtione sodico);

considerando che, sulla base dei risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, l'uso della bis (idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina per la cura delle unghie può essere autorizzato a determinate condizioni;

considerando che sulla base delle informazioni disponibili talune sostanze e coloranti autorizzati provvisoriamente possono essere definitivamente ammessi, mentre altri debbono essere definitivamente vietati o mantenuti per un periodo determinato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1. all'allegato II sono aggiunti i numeri

«366. Cloroformio

367. 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-*p*-diossina, eccetto che come impurità dell'esaclorofene alle condizioni previste dall'allegato IV — parte prima, numero 6

368. 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)

369. N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (pirtione sodico)»,

2. l'allegato III, parte prima, è modificato come segue:

---

(1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

a	b	c	d	e	f
44	Bis (idrossimetil) -1,3-tione-2-imidazo- lidina	a) Preparati per la cura dei capelli  b) Preparati per la cura delle unghie	a) fino al 2 %  b) fino al 2 %	a) Vietato negli aerosol (spray)  b) Il pH del prodotto pronto per l'uso deve essere inferiore 4	Contiene bis (idrossimetil) -1,3-tione -2-imidazolidina
51	Idrossi-8-chinolina e suo solfato	Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei capelli destinati a essere risciacquati	0,3 calcolato come base		

3. l'allegato III, parte seconda, e l'allegato IV, seconda e terza parte, sono sostituiti dagli allegati che figurano negli allegati 1 e 2 della presente direttiva;

4. l'allegato V è modificato come segue:

- il numero 10 — cloroformio — è soppresso;
- ai numeri 5 e 6 il rimando<sup>(5)</sup> è sostituito dal rimando<sup>(3)</sup>.

#### Articolo 2

1. Gli stati membri adottano le misure necessarie per garantire che a decorrere dal 1° gennaio 1988 né i fabbricanti né gli importatori stabiliti nella Comunità immettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli stati membri adottano le misure necessarie affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano essere più venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 dicembre 1989.

#### Articolo 3

1. Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 4

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

*Per la Commissione*  
Grigoris VARFIS  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO III

## PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI  
PRODOTTI COSMETICI (1)

## Campo d'applicazione

Colonna 1 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici.

Colonna 2 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.

Colonna 3 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici che non sono destinati a venire a contatto con le mucose.

Colonna 4 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle.

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni (2)
		1	2	3	4	
10006	Verde				X	
10020	Verde			X		
10316 (3)	Giallo		X			
11680	Giallo			X		
11710	Giallo			X		
11725	Arancione				X	
11920	Arancione	X				
12010	Rosso			X		
12075 (3)	Arancione	X				
12085 (3)	Rosso	X				massimo 3 % nel prodotto finito
12120	Rosso				X	
12150	Rosso	X				
12370	Rosso				X	
12420	Rosso				X	
12480	Bruno				X	
12490	Rosso	X				
12700	Giallo				X	Vedi allegato IV, parte seconda E 105
13015	Giallo	X				
13065	Giallo				X	Vedi allegato IV, parte seconda
14270	Arancione	X				E 103
14700	Rosso	X				
14720	Rosso	X				E 122

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni (2)
		1	2	3	4	
14815	Rosso	X				E 125
15510 <sup>(3)</sup>	Arancione		X			
15525	Rosso	X				
15580	Rosso	X				
15585 <sup>(3)</sup>	Rosso		X			
15620	Rosso				X	
15630 <sup>(3)</sup>	Rosso	X				massimo 3 % nel prodotto finito
15800	Rosso			X		Vedi allegato IV, parte seconda
15850 <sup>(3)</sup>	Rosso	X				
15865 <sup>(3)</sup>	Rosso	X				
15880	Rosso	X				
15980	Arancione	X				E 111
15985 <sup>(3)</sup>	Giallo	X				E 110
16035	Rosso	X				
16185	Rosso	X				E 123
16230	Arancione			X		
16255 <sup>(3)</sup>	Rosso	X				E 124
16290	Rosso	X				E 126
17200	Rosso	X				
18050	Rosso			X		
18130	Rosso				X	
18690	Giallo				X	
18736	Rosso				X	
18820	Giallo				X	
18965	Giallo	X				
19140 <sup>(3)</sup>	Giallo	X				E 102
20040	Giallo				X	Tenore massimo di 5 ppm in 3,3'-dimetilbenzidina nel colorante
20170	Arancione			X		
20470	Nero				X	Vedi allegato IV, parte seconda
21100	Giallo				X	Tenore massimo di 5 ppm in 3,3'-diclorobenzidina nel colorante
21108	Giallo				X	idem
21230	Giallo			X		
24790	Rosso				X	
27290 <sup>(3)</sup>	Rosso				X	
27755	Nero	X				E 152
28440	Nero	X				E 151
40215	Arancione				X	
40800	Arancione	X				
40820	Arancione	X				E 160 e
40825	Arancione	X				E 160 f
40850	Arancione	X				E 161 g
42045	Blu				X	Vedi allegato IV, parte seconda
42051 <sup>(3)</sup>	Blu	X				E 131
42053	Verde	X				
42080	Blu				X	

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni (2)
		1	2	3	4	
42090	Blu	X				
42100	Verde				X	
42170	Verde				X	Vedi allegato IV, parte seconda
42510	Violetto			X		
42520	Violetto				X	massimo 5 ppm nel prodotto finito
42640	Violetto	X				
42735	Blu			X		
44045	Blu				X	Vedi allegato IV, parte seconda
44090	Verde	X				E 142
45100	Rosso				X	
45170 (3)	Rosso	X				
45170:1			X			
45190	Violetto				X	Vedi allegato IV, parte seconda
45220	Rosso				X	
45350	Giallo	X				massimo 6 % nel prodotto finito
45370 (3)	Arancione	X				Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina
45380 (3)	Rosso	X				idem
45396	Arancione	X				Quando viene usato per le labbra il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell' 1 %
45405	Rosso		X			Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 2 % in monobromofluoresceina
45410 (3)	Rosso	X				idem
45425	Rosso	X				Tenore massimo dell' 1 % in fluoresceina e del 3 % in monoiodofluoresceina
45430 (3)	Rosso	X				E 127 idem
47000	Giallo			X		Vedi allegato IV, parte seconda
47005	Giallo	X				E 104
50325	Violetto				X	
50420	Nero			X		
51319	Violetto				X	
58000	Rosso	X				
59040	Verde			X		
60724	Violetto				X	
60725	Violetto	X				
60730	Violetto			X		
61565	Verde	X				
61570	Verde	X				
61585	Blu				X	
62045	Blu				X	
69800	Blu	X				E 130
69825	Blu	X				
71105	Arancione			X		
73000	Blu	X				
73015	Blu	X				E 132

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni (2)
		1	2	3	4	
73360	Rosso	X				
73385	Violetto	X				
73900	Violetto				X	Vedi allegato IV, parte seconda
73915	Rosso				X	
74100	Blu				X	
74160	Blu	X				
74180	Blu				X	Vedi allegato IV, parte seconda
74260	Verde		X			
75100	Giallo	X				
75120	Arancione	X				E 160 b
75125	Giallo	X				E 160 d
75130	Arancione	X				E 160 a
75135	Giallo	X				E 161 d
75170	Bianco	X				
75300	Giallo	X				E 100
75470	Rosso	X				E 120
75810	Verde	X				E 140 e E 141
77000	Bianco	X				E 173
77002	Bianco	X				
77004	Bianco	X				
77007	Blu	X				
77015	Rosso	X				
77120	Bianco	X				
77163	Bianco	X				
77220	Bianco	X				E 170
77231	Bianco	X				
77266	Nero	X				
77267	Nero	X				
77268:1	Nero	X				E 153
77346	Verde	X				
77400	Bruno	X				
77480	Bruno	X				E 175
77489	Arancione	X				E 172
77491	Rosso	X				E 172
77492	Giallo	X				E 172
77499	Nero	X				E 172
77510	Blu	X				Esente da ioni di cianuro
77713	Bianco	X				
77742	Violetto	X				
77745	Rosso	X				
77820	Bianco	X				E 174
77891	Bianco	X				E 171
77947	Bianco	X				
Lattoflavina	Giallo	X				E 101
Caramello	Bruno	X				E 150
Capsantina, capsorubina	Arancione	X				E 160 c

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni e prescrizioni (2)
		1	2	3	4	
Rosso di barbabietola, betanina	Rosso	X				E 162
Antociani	Rosso	X				E 163
Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio	Bianco	X				
Blu di bromotimolo	Blu				X	
Verde di bromocresolo	Verde					

- (1) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V.
- (2) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E, conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti, devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva.
- (3) Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.»

## ALLEGATO 2

## «ALLEGATO IV

## PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI CHE POSSONO ESSERE  
CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI (1)

## Campo d'applicazione

Colonna 1 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici.

Colonna 2 = Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.

Colonna 3 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici non destinati a venire a contatto con le mucose.

Colonna 4 = Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle.

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni o prescrizioni (2)	Autorizzato fino al
		1	2	3	4		
12700	Giallo			X		Vedi allegato III, parte seconda	31. 12. 1987
13065	Giallo			X		Vedi allegato III, parte seconda	31. 12. 1987
15800	Rosso	X				Vedi allegato III, parte seconda	31. 12. 1988
19120	Giallo				X		31. 12. 1988
20470	Nero			X		Vedi allegato III, parte seconda	31. 12. 1988
21110	Aran- cione				X	Tenore massimo di 5 ppm in 3,3'-diclorobenzidina nel colorante	31. 12. 1987
21115	Aran- cione				X	Tenore massimo di 5 ppm in 3,3'-diclorobenzidina nel colorante	31. 12. 1988
26100	Rosso	X					31. 12. 1988
42045	Blu			X		Vedi allegato III, parte seconda	31. 12. 1988
42170	Verde			X		Vedi allegato III, parte seconda	31. 12. 1988
42535	Violetto			X			31. 12. 1987
44025	Verde				X		31. 12. 1987
44045	Blu			X		Vedi allegato III, parte seconda	31. 12. 1987
45190	Violetto			X		Vedi allegato III, parte seconda	31. 12. 1988
47000	Giallo	X				Vedi allegato III, parte seconda	31. 12. 1988

Numero Color Index o denominazione	Colorazione	Campo d'applicazione				Altre limitazioni o prescrizioni (2)	Autorizzato fino al
		1	2	3	4		
61554	Blu			X		unicamente nei preparati per capelli alla concentrazione massima di 50 ppm	31. 12. 1987
73312	Rosso				X		31. 12. 1987
73900	Violetto			X		Vedi allegato III, parte seconda	31. 12. 1987
73905	Rosso				X		31. 12. 1988
74180	Blu			X		Vedi allegato III, parte seconda	31. 12. 1988
75660	Giallo				X		31. 12. 1988
77288	Verde	X				esente da ioni di cromato	31. 12. 1986
77289	Verde	X				esente da ioni di cromato	31. 12. 1986
Acid red 195	Rosso			X			31. 12. 1987

(1) Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V.

(2) I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva.»